



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Segreteria

Prot. **002639**

Roma, 14.7.2008

Alla Organizzazione Sindacale
CGIL
Via Leopoldo Serra, 31 -00153
Roma

e, pc.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Oggetto: mobilità provvisoria Dirigenti Penitenziari.

In riferimento alla nota in oggetto del 19 giugno 2008, si comunica che i criteri guida per la mobilità a domanda dei dirigenti penitenziari, concordati con le OO.SS. in data 9 aprile 2008, sono stati sviluppati nell'allegata legenda.


A tale riguardo, si rappresenta che a breve verrà trasmessa tramite i Provveditorati la graduatoria dei dirigenti penitenziari redatta in base ai criteri suindicati.

Infine, si informa che entro il mese di luglio verrà indetto un nuovo interpello per l'assegnazione di quelle sedi rimaste vacanti a conclusione del primo interpello o liberate a seguito della mobilità.

Si prega l'Ufficio delle Relazioni Sindacali che legge per conoscenza di trasmettere analogo informativa alle altre OO.SS. rappresentative.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Massimo De Pascalis



Criteri guida per la mobilità a domanda dei dirigenti penitenziari

Sulla base dei criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali in data 9 aprile 2008 per la mobilità provvisoria e volontaria dei dirigenti penitenziari, sono stati declinati i parametri di selezione delle istanze di partecipazione all'interpello di mobilità nel seguente modo:

1) in relazione al primo criterio, relativo alla valorizzazione dell'esperienza con riferimento ai livelli di complessità definiti dal decreto del Ministro della Giustizia del 27 settembre 2007 si sono verificati gli incarichi assunti a far data dalla nomina a dirigente per il tempo trascorso da quest'ultima, secondo i seguenti parametri:

- direzione di un istituto penitenziario qualificato di I livello: 6 punti per anno;
- direzione di un istituto penitenziario qualificato di II livello: 5 punti per anno;
- direzione di un istituto penitenziario qualificato di III livello: 4 punti per anno;
- direzione di ufficio dirigenziale del Dipartimento Amministrazione penitenziaria e del Provveditorato regionale qualificato di maggiore complessità dal Decreto del Ministro della Giustizia del 27 settembre 2007 punti 6 se definito di "interesse superiore" punti 5 se non definito di "interesse superiore", per anno;
- direzione di ufficio dirigenziale del Provveditorato regionale qualificato di minore complessità dal Decreto del Ministro della Giustizia del 27 settembre 2007 punti 6 se definito di "interesse superiore" punti 5 se non definito di "interesse superiore", per anno;
- vicedirezione di istituto penitenziario 4 punti, 3 punti e 2 punti rispettivamente per gli istituti qualificati di I, II e III livello, per anno;
- direzione di settori e/o sezioni del Dipartimento Amministrazione penitenziaria e dei Provveditorati regionali di maggiore complessità punti 3 per anno;
- direzione di settori e/o sezioni dei Provveditorati regionali di minore complessità punti 2 per anno;

2) A parità di condizioni si passa alla valutazione del secondo criterio sulla valorizzazione del curriculum professionale in base ai seguenti parametri:

- direzione di istituti penitenziari complessi o equivalenti posti servizio prima e dopo il decreto legislativo 146/2000 punti 4 per ogni anno di servizio o frazione di sei mesi;
- direzioni di istituti penitenziari ordinari o equivalenti posti servizio prima e dopo il decreto legislativo 146/2000 punti 3 per ogni anno di servizio o frazione di sei mesi;
- vicedirezione di istituti penitenziari complessi o equivalenti posti servizio (responsabile di settore e/o sezioni Prap e Dap) prima e dopo il decreto legislativo 146/2000 punti 2 per ogni anno di servizio o frazione di sei mesi;
- vicedirezione di istituti penitenziari ordinari (responsabile di settore e/o sezioni Prap e Dap) prima e dopo il decreto legislativo 146/2000 punti 1 per ogni anno di servizio o frazione di sei mesi.

3) Nel caso di ulteriore parità di punteggio sono valutati in via residuale ed in ordine progressivo le particolari condizioni familiari e l'anzianità di ruolo.